

inchino al desiderio dei miei illustri colleghi e ritiro le mie dimissioni.

« Con devoto ossequio:

« Dev.mo
« Castellino ».

Essendo state presentate le relazioni sulle domande di autorizzazione a procedere in giudizio contro gli onorevoli Marzotto e Leonardi, esse saranno iscritte nell'ordine del giorno di martedì 13 corrente.

Lettura di proposte di legge.

PRESIDENTE, Si leggano le proposte di legge che gli Uffici hanno ammesse alla lettura.

RIENZI, segretario, legge:

Proposta di legge dei deputati Buccelli, Di Robilant, Goglio, Rastelli, C. Rossi, Boitani, De Vecchi, Calleri, Loero, Pacetti, Abozzi, De Nicola, Angiolini, Cascino, Nava, Chimenti, Cottafavi, Abbiate, Buonvino, Giartosio, Luciani, Cermenati, Pansini, Cavagnari, Valenzani, Bouvier, Margaria, Faelli, Masi.
— **Esenzione da tasse di successione a favore degli eredi diretti degli ufficiali e soldati morti nella guerra italo-turca.**

Art. 1.

Sono esonerati da ogni tassa di successione, entro i limiti di cui all'articolo seguente i trasferimenti di proprietà che si verificano per causa di morte di ufficiali e soldati, quando il decesso sia avvenuto sul campo della guerra italo-turca o, entro il termine di un anno, a seguito di ferite o malattie riportate nella guerra medesima.

Art. 2.

La esenzione di cui all'articolo precedente si applica esclusivamente a favore degli eredi in linea retta, cioè fra ascendenti e discendenti, ed a favore del coniuge superstite e per le quote individuali che non superino le lire cinquantamila.

Art. 3.

La presente legge avrà effetto retroattivo sulle successioni apertesi dal giorno della dichiarazione dello stato di guerra.

Art. 4.

Il Governo del Re provvederà con regolamento a quanto è necessario per la esecuzione della presente legge.

Proposta di legge dei deputati Eugenio Chiesa, Martini e Pellerano.

Art. 1.

La frazione di Porcari è distaccata dal comune di Capannori e costituita in comune autonomo col nome stesso di Porcari.

Art. 2.

La delimitazione dei confini fra il comune di Capannori e il comune di Porcari è determinata dallo schema topografico del territorio comunale di Capannori annesso alle tabelle del 5° censimento generale della popolazione del Regno portante la divisione di tutte le frazioni di detto comune.

Art. 3.

Il Governo del Re provvederà all'esecuzione della presente legge e regolerà, mediante decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, i rapporti di interesse fra i due comuni, sulla base della rispettiva popolazione.

Proposta di legge del deputato Staglianò.

Art. 1.

Il comune di Staletti è tolto dalla giurisdizione del mandamento di Squillace, ed aggregato a quello di Gasperina.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare esecuzione alla presente legge.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici annunzia di aver dato risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole Rava « sulle cause dei troppo frequenti scontri e infortuni sulla linea porrettana, sui provvedimenti studiati per porvi riparo, e sul mancato pagamento della indennità dovuta alla famiglia del compianto ferroviere Pransini morto nello scontro della estate scorsa ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Nel corso dell'anno 1911 tre accidenti ferroviari di qualche gravità avvennero sulla linea porrettana e precisamente lo sviamento a Vaioni del treno merci 6256 (il 7 maggio); lo sviamento a Corbezzoli del treno diretto viaggiatori 21 (il 4 giugno) e l'urto a Pioppe di Salvaro